

LA GENESI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

(RIVISTA INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA 2004, VOL. 86, NR. 854)

FRANÇOIS BUGNION

SOMMARIO. Innumerevoli monumenti storici, opere d'arte e luoghi di culto sono stati distrutti negli ultimi anni nonostante il fatto che i beni culturali siano protetti, in quanto parte del patrimonio culturale dell'umanità, dalla Convenzione dell'Aia per la Protezione dei Beni Culturali — di cui si celebra in cinquantesimo anniversario — e da altri precetti del Diritto Internazionale Umanitario, in particolare gli articoli 53 e 16 dei Protocolli Aggiuntivi I e II rispettivamente. Si ripercorrono qui l'origine e lo sviluppo storico delle regole principali del Diritto Internazionale adottate per salvaguardare i beni culturali in caso di conflitto armato, spiegando il loro ruolo nel contesto del Diritto Internazionale Umanitario.

François Bugnion è il direttore dell'Area Diritto Internazionale e Cooperazione del Movimento. Questo articolo sviluppa una conferenza presentata a Il Cairo durante un seminario regionale organizzato per celebrare il 50esimo anniversario della Convenzione dell'Aia; rappresenta un contributo personale dell'autore e non riflette necessariamente le posizioni del CICR

“Le guerre nascono nel cuore degli uomini, ed è lì che devono essere innalzate le difese della pace”, dichiara la Costituzione dell'UNESCO. La cultura che dovrebbe unire gli uomini al di là delle differenze e contribuire a rinsaldare le difese della pace, è anche sfortunatamente, in numerosi casi, ciò che le divide. Non è sorprendente, in queste condizioni, che la guerra sfoci nella distruzione di monumenti, luoghi di culto, opere d'arte che rappresentano alcune delle creazioni più preziose dello spirito umano.

Alcune distruzioni sono accidentali. In altri casi i belligeranti hanno giustificato la distruzione di beni culturali invocando la necessità militare. È in questo modo che gli Stati Uniti hanno spiegato il bombardamento, nel febbraio '44, della celebre abbazia di Monte Cassino, su cui si fondava il dispositivo difensivo tedesco che bloccava l'avanzata alleata su Roma¹.

¹Situata su uno sperone roccioso che domina il confluire dei fiumi Liri e Rapido, la famosa abbazia fondata nel 529 da S. Benedetto da Norcia si trovava nel cuore del sistema difensivo tedesco e permetteva di bloccare la marcia degli Alleati verso Roma. A partire dal 18 gennaio '44, gli Alleati si scontrarono numerose volte con la *Wehrmacht* per forzare il passaggio e affrontarono un'accanita resistenza. Convinti che i Tedeschi fossero trincerati nel monastero, gli Alleati decisero di bombardare e i loro aerei lo ridussero in rovine il 15 febbraio. I Tedeschi occuparono poi le rovine trasformandole in un centro di resistenza. Solo dopo il 18 maggio '44 gli Alleati riuscirono a forzare il passaggio. I monaci erano stati evacuati prima dei bombardamenti. In quanto alle preziose collezioni di testi e manoscritti, erano state messe al riparo in precedenza e scamparono alla battaglia. Dopo la guerra, il monastero venne ricostruito con l'aiuto degli Stati Uniti.

Ma troppo spesso questi atti sono deliberati. Con la distruzione di monumenti, luoghi di culto o opere d'arte, si cerca di annientare l'identità dell'avversario, la sua storia, la sua cultura e fede, per eliminare ogni traccia della sua presenza e, di conseguenza, della sua esistenza.

“*Cartago delenda est*”, “Cartagine deve essere distrutta”, soleva ripetere Catone il Vecchio. E la fiera città fu davvero distrutta: nessun monumento, tempio, tomba venne risparmiato. Secondo la leggenda, del sale venne sparso sulle macerie, in modo che nemmeno l'erba potesse ricrescere. Ancor'oggi, passeggiando tra le rovine di questa antica città che regnò sul Mediterraneo centrale e fu la rivale di Roma, non si può non notare la modestia degli abitanti, che a sua volta acuisce l'atto selvaggio di distruzione.

Tale è stata anche la sorte di Varsavia alla fine della II Guerra Mondiale. Ogni monumento, chiesa, edificio venne distrutto. E si potrebbe continuare con esempi recenti. Tutti quanti ricordiamo le chiese, le moschee, i monasteri e persino i cimiteri distrutti durante gli ultimi conflitti in ex-Jugoslavia o nel Caucaso. Tutti rammentiamo la distruzione dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan, nella primavera 2001². In ciascun caso, non è solo al monumento che si mirava, ma soprattutto alla coscienza collettiva dei popoli.

In realtà, la distruzione deliberata di monumenti, luoghi di culto e opere d'arte è un sintomo della deriva verso la guerra totale. In altri termini, l'altro lato di un genocidio³.

Ma la storia ci mostra anche misure adottate in tempi più antichi per risparmiare luoghi di culto o opere d'arte. Così nella Grecia delle Polis greche, i grandi santuari panellenici — quali Olimpia, Delo, Delfi, Dodone — vennero riconosciuti sacri ed inviolabili (*ιεροι και ασυλοι*): era proibito commettere atti violenti ed il nemico sconfitto poteva trovarvi rifugio.⁴ Qui origina il nostro diritto d'asilo. Ancora, nell'Europa medioevale i codici di cavalleria proteggevano le chiese ed i monasteri.⁵

²Col pretesto di eliminare le vestigia di idolatria, il mullah Muhammad Omar, capo spirituale del regime teocratico talibano al potere in Afghanistan dal settembre '96, emanò il 26 febbraio 2001 un decreto che ordinava la distruzione di ogni statua pre-islamica, comprese le statue colossali dei Buddha scavate in una parete calcarea nei pressi di Bamiyan. Nonostante un coro di proteste, le due statue furono fatte saltare l'8 marzo 2001 (*Kessing's Record of World Events*, febbraio-marzo 2001, pp.44003, 44053)

³Per questo motivo il regime nazista ordinò la distruzione sistematica di sinagoghe, scuole e centri culturali ebraici, dei cimiteri e degli altri monumenti attestanti la presenza del giudaismo sul territorio del Reich e nella maggior parte dell'Europa occupata. Le opere di autori e artisti ebrei furono ritirate dalle biblioteche e dai musei per essere distrutte. Solo a Praga, le sinagoghe, il cimitero ebraico ed il municipio di Josephov furono risparmiati, poichè i Nazisti avevano immaginato, per eccesso di cinismo, di preservare tale patrimonio per farne un 'museo della razza ebraica estinta'; e che, per contrasto, essi attestano oggi il carattere sistematico dello sforzo di sterminio e di sradicamento del sionismo perpetrato da un capo all'altro dell'Europa.

⁴Pierre Ducrey, *Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine*, de Boccard, Parigi (1968) pp.295-300.

⁵Henry Coursier, *Étude sur la formation du droit humanitaire*, RICR vol.33, nr.389, dicembre 1951, pp.370-389; nr.391, luglio 1951, pp.558-578; nr.396, dicembre 1951, pp.937-968 e pp.377 e 562.

Allo stesso modo, l'Islam prevede numerose misure a protezione dei luoghi di culto cristiani ed ebrei, così come dei monasteri. Si potrebbero citare le raccomandazioni del primo califfo Abou Bakr Essedik (632–634 d.C.), primo compagno e suocero del Profeta Maometto, che dichiarò ai suoi soldati, prima della conquista di Siria ed Iraq, “Man mano che avanzerete, vi troverete innanzi a religiosi che vivono in monasteri e servono Dio nel loro ritiro. Lasciateli in pace, non toccateli e non distruggete i monasteri”.⁶ Similmente, in *Le livre de l'impôt foncier*, Abou Yousof Yakoub scrive, a proposito dei cristiani di Najran: “La protezione divina e la garanzia del Profeta Maometto, proveniente da Dio, si estendono su Najran e dintorni, sui beni, persone, culto, assenti e presenti, santuari e tutto ciò che, grande o piccolo, si trova in loro possesso”.⁷

L'antico diritto dei conflitti armati indiano, fondato sul principio d'umanità, rispecchia i medesimi sentimenti⁸. Le *Upanishad* insegnano che tutti gli esseri umani sono opere del Creatore e tutti suoi figli.⁹ Gli Indiani dell'antichità rispettavano la distinzione tra obiettivi militari, che potevano essere attaccati, e obiettivi civili, contro cui era proibito portare l'attacco.¹⁰ La guerra non considerava che i combattenti. Paesi e città dovevano essere risparmiati, anche se il nemico li attraversava. Nonostante il termine ‘beni culturali’ fosse sconosciuto al diritto tradizionale indiano, il principio di protezione di tali beni esisteva e, secondo l'usanza ed i testi sacri, era proibito attaccare o distruggere templi e luoghi di culto, che sono con ogni evidenza beni culturali.¹¹ La raccolta di leggende e precetti religiosi *Agni Purana* prescriveva

⁶Citazione originale commentata da Sarakshi, vol. I, Al-Munajjid, Istituto dei manoscritti e della Lega degli Stati arabi, Il Cairo (1971), pp.43 e seguenti.

⁷Abou Yousof Yakoub, *Le livre de l'impôt foncier*, Geuthner, Parigi p.74, in A. Zemmali, *Combattants et prisonniers de guerre en droit international humanitaire*, Pedone, Parigi (1997) pp.109. Sono molto grato al collega Zidane Meriboute che mi ha fornito preziose indicazioni sulla protezione dei beni culturali nel diritto islamico.

⁸Per una presentazione generale del diritto dei conflitti armati nell'India antica, si può far riferimento alle seguenti opere: H. S. Bhatia, *International law and practice in ancient India*, (1977); H. Chatterjee, *International law and inter-state relations in ancient India*, (1958); V. S. Mani, *International humanitarian law: an Indo-Asian perspective*, RICR vol.83, nr.841, marzo 2001, pp.59–76; N. Singh, *India and international law*, vol.1 (1973); V. S. Viswanatha, *International law in ancient India* (1925). Il lettore può anche consultare “War in ancient India”, in *A tribute to induism*, alla pagina web http://www.tributetoinduism.com/War_in_Ancient-India.htm, 104 pagine.

⁹L. R. Penna, *Conduite de la guerre et traitement réservé aux victimes des conflits armés: règles écrites ou coutumières en usage dans l'Inde ancienne*, RICR, vol.71, nr.778, luglio–agosto 1989, pp.346–363. Le *Upanishad* sono una fonte del diritto indiano. Proviene da una raccolta vedica di 112 scritti speculativi e mistici molto nota in parte per la dottrina del *brahma*, l'ultima universale realizzazione della purezza dell'essere e della coscienza, in parte per l'idea che raggiungendo l'unione tra *brahma* ed *ahtma* (l'essere profondo o anima), l'uomo trascenda gioia, dolore, vita e morte, e si liberi completamente dalla necessità della reincarnazione.

¹⁰Megastene, l'ambasciatore greco che Seleuco Nicatore inviò alla corte dell'imperatore Chandragupta Maurya a Pataliputra, rivelò che “mentre le altre nazioni usano devastare i territori e rendere impossibile qualsivoglia coltivazione quando la guerra infuria, gli Indiani non mettono in pericolo chi lavora la terra, i coltivatori fanno parte di una categoria sacra ed inviolabile. Gli avversari si scontrano ferocemente, lasciano gli agricoltori lavorare in tranquillità. Mai hanno incendiato i terreni nemici, mai abbattuto un albero.” Citazione di Penna, op. cit. (cfr. nota 9), pp.352–353, che rinvia a J. W. McCrindle, *Ancient India as described by Megasthenes* (1926), pp.33.

¹¹Singh, op. cit. (nota 8), p.72 e segg.

che i templi e gli altri luoghi di culto dovessero essere risparmiati e protetti in tempo di guerra.¹² Spesso arricchiti da una profusione di statue, gli antichi templi sono opere d'arte che oggi vengono sovente classificate come monumenti storici.¹³

In Giappone i signori feudali usavano, a partire dal secolo XVI, proclamare “*sei-satu*”, editti che vietavano alle truppe di attaccare templi o santuari, in cambio di donazioni da parte di fondazioni religiose. Prima di tale periodo, non era raro che santuari o templi fossero attaccati, per depredarli, alloggiare truppe o utilizzare l'edificio quale luogo fortificato, anche se la popolazione aveva rispetto per gli dei, Buddha, templi e santuari, rispetto che non era necessariamente sentito come una regola codificata.¹⁴

Si potrebbe continuare con esempi di altre civiltà, dacchè limitare la violenza è alla base stessa della civiltà, e con questo si intende anche la forma organizzata di violenza detta guerra.

In ogni caso, questi antichi precetti, solitamente di origine religiosa, erano rispettati dai popoli con la stessa cultura e stesse divinità. In caso di guerra tra popoli di culture differenti tali regole venivano spesso disattese. Sono note le distruzioni causate dalle crociate e dalle guerre di religione.

In realtà è solo in tempi relativamente recenti che si è iniziato a introdurre nel diritto positivo regole a protezione dei beni culturali in caso di guerra.

In primo luogo grazie al principio fondamentale di distinzione tra obiettivi militari e beni civili. È di Jean-Jacques Rousseau il merito di aver esplicitato il significato di tale distinzione per primo:

“La guerra non è una relazione uomo–uomo, bensì una relazione stato–stato, in cui gli individui sono nemici per puro caso, e non come esseri umani né come cittadini, bensì in qualità di soldati. Non come membri di una patria, ma come suoi difensori.”¹⁵

Il principio di distinzione tra obiettivi militari e beni civili sottende l'insieme delle regole e usanze di guerra, in particolare le regole relative alla condotta delle ostilità.

Le Convenzioni dell'Aia del 1899 e 1907 vietano “la distruzione o il sequestro dei beni nemici, salvo il caso in cui tali distruzioni o pignoramenti siano dettati dalla necessità militare.”¹⁶ “È proibito attaccare o bombardare, in qualsiasi modo, città,

¹²Penna, op. cit. (nota 9), pp.348–349. I *Purana* sono una raccolta di leggende e precetti religiosi, altra fonte del diritto indiano.

¹³Ringrazio il prof. L. R. Penna, dell'Università Nazionale di Singapore, per le preziose indicazioni sul diritto applicabile alla protezione dei beni culturali nell'India antica.

¹⁴Sono grato al professor J. Kato, dell'Università di Seijoh, che mi ha reso edotto del lavoro di M. K. Nagazumi, direttore aggiunto della sezione Pianificazione e Sviluppo del dipartimento per le relazioni internazionali della Croce Rossa Giapponese. Ringrazio entrambi.

¹⁵J.-J. Rousseau, *Du contrat social*, libro I, cap.IV, Garnier, Parigi (1962), pp.240–241; prima edizione 1762.

¹⁶Articolo 23 (g) del Regolamento concernente le leggi ed usanze del conflitto terrestre, parte della Convenzione (IV) dell'Aia sugli usi e costumi della guerra su terra del 18 ottobre 1907, si veda sotto “Regolamento dell'Aia”.

paesi, abitazioni o edifici che non siano difesi.”¹⁷ “È proibito saccheggiare città o località prese d’assalto.”¹⁸

Lo sviluppo dell’aviazione bellica durante la I Guerra Mondiale portò la Conferenza sulla limitazione degli armamenti, riunitasi a Washington nel 1922, a dare mandato ad una commissione di giuristi di elaborare un insieme di norme per la regolamentazione della guerra aerea. Riunitasi a l’Aia dall’11 dicembre 1922 al 19 febbraio 1923, la Conferenza stese un progetto di regole per la guerra aerea a la regolamentazione dei bombardamenti aerei, e definì gli obiettivi militari che possono essere attaccati solo dall’aria.¹⁹ Questo progetto non venne sfortunatamente mai ratificato e sono ben note le devastazioni della II Guerra Mondiale e dei conflitti successivi. È dunque essenzialmente con l’adozione, l’8 giugno 1977, dei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, che le norme a regola della condotta delle ostilità e la protezione delle persone e beni civili contro gli effetti delle ostilità vengono riaffermate e sviluppate.²⁰ È noto che la maggior parte delle disposizioni del I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra sulla condotta delle ostilità sono l’espressione di regole consuetudinarie le quali, per questo, si applicano a tutti i belligeranti, vincolati o no dal Protocollo in questione; si accetta anche che le regole siano applicabili a tutti i conflitti armati, internazionali e non internazionali.²¹

In quanto beni civili, i beni culturali sono pertanto protetti dall’insieme di queste disposizioni. È proibito servirsene per fini militari, così come è proibito attaccarli intenzionalmente; ogni precauzione deve essere presa nell’attaccare e difendere, per evitare di metterli a repentaglio; è infine proibito saccheggiarli.

Comunque sia, la protezione generica applicabile ai beni civili nel loro insieme, non sarà sempre sufficiente a proteggere i beni culturali, che fanno parte del patrimonio dei popoli e dell’umanità. A riguardo della loro natura particolare ed a ciò che tali beni rappresentano per l’umanità, è stato deciso di conferire loro una protezione speciale.

¹⁷Art. 25 del Regolamento dell’Aia.

¹⁸Art. 28 del Regolamento dell’Aia.

¹⁹Norme concernenti il controllo della radiotelegrafia in tempo di guerra e della guerra aerea, stabilite dalla Commissione di giuristi incaricata di studiare e fare rapporto sulla revisione del diritto bellico, riunita a l’Aia dall’11 dicembre 1922 al 19 febbraio ‘23, pubblicate in *Revue générale du droit international public*, vol.30 (1923), Documenti, pp.1–9.

²⁰Artt. 35–67 del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I); artt. 13–17 del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali (Protocollo II).

²¹Il gruppo intergovernativo di esperti nella protezione delle vittime di guerra, riunitosi a Ginevra dal 23 al 27 gennaio 1995, raccomandò che fosse chiesto al CICR di preparare, con l’aiuto di esperti di Diritto Internazionale Umanitario rappresentanti le varie regioni geografiche e sistemi giuridici, un rapporto sulle regole consuetudinarie del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati internazionali e non internazionali. La XXVI Conferenza Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, riunita a Ginevra nel dicembre 1995, appoggiò questa proposta. Circa 50 esperti hanno contribuito allo studio conducendo ricerche per identificare gli usi degli Stati e dei belligeranti nei conflitti internazionali e non internazionali. La ricerca esamina 48 paesi e 39 conflitti. Il rapporto del CICR è in fase di completamento.

Già nel diciottesimo secolo Emer de Vattel trattò del principio del rispetto di santuari, cimiteri ed altri edifici culturali. Scrisse infatti nel suo grande trattato *Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains* (Il Diritto delle Genti o i principi della legge naturale applicati alla condotta e relazioni tra le Nazioni e gli Stati sovrani):

“Qualsiasi sia il motivo per cui si depreda un paese, bisogna risparmiare gli edifici che onorano l’umanità e che non contribuiscono a rendere il nemico più forte: templi, tombe, edifici pubblici, tutte le opere che si distinguono per la loro bellezza. Si guadagna forse qualcosa dalla loro distruzione? Privare il genere umano della gioia di tali monumenti, di tali modelli del gusto, è come dichiararsi nemico dell’umanità.”²²

Al termine delle guerre napoleoniche gli alleati pretesero la restituzione di innumerevoli opere d’arte che le armate di Napoleone avevano trafugato durante le loro conquiste in diversi paesi, ricorrendo al principio di immunità delle opere d’arte contro il saccheggio.²³

L’articolo 17 della Dichiarazione di Bruxelles del 27 agosto 1874 prevedeva, in caso di bombardamento di una città, roccaforte o villaggio difesi con le armi, che tutte le misure necessarie dovessero essere prese per proteggere, per quanto possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti ed alle scienze.

Similmente, la IV Convenzione dell’Aia sulle usanze della guerra terrestre del 18 ottobre 1907 affermerà il principio di immunità dei beni culturali, anche in caso di assedio o bombardamento:

“Durante assedi o bombardamenti si dovranno prendere tutte le misure necessarie per risparmiare per quanto possibile gli edifici dedicati al culto, alla carità, all’istruzione, all’arte, alla scienza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta di malati e feriti, a condizione che non vengano usati allo stesso tempo per scopi militari.”²⁴

In territorio occupato la Convenzione proibisce saccheggio, distruzione o degrado intenzionali di costruzioni dedicate al culto, alle arti e scienze, anche se appartenenti allo Stato.²⁵ Queste disposizioni non hanno purtroppo impedito le numerose distruzioni di beni culturali durante la I Guerra Mondiale e su scala ancora maggiore, durante la II. Per prevenire il ripetersi di tali eventi, gli Stati hanno giudicato necessario adottare una convenzione particolare per la protezione dei beni culturali. Questa è l’origine della Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954, di cui si celebrano quest’anno i cinquanta anni.

²²E. de Vattel, *Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains*, vol.II, tomo III, cap. IV, Istituto Henry Dunant, Ginevra (1983), p.139 (prima edizione: 1758).

²³S. e. Nahlik, *Protection des bien culturels*, in *Les dimensions internationales du droit humanitaire*, UNESCO e Pedone/Istituto Henry Dunant, Parigi/Ginevra, pp.238–249, p.238, che cita G. F. de Martens, *Nouveau Recueil de Traités*, vol.II, pp.632 e segg.

²⁴Art. 24 del Regolamento dell’Aia.

²⁵Art. 56.

Poichè non tutti gli Stati sono vincolati da questa Convenzione, la Conferenza diplomatica per l'affermazione e lo sviluppo del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, insediata a Ginevra del 1974 al 1977, inserì nei Protocolli Aggiuntivi un articolo sulla protezione dei beni culturali. Ecco allora che l'articolo 53 del I Protocollo contiene la disposizione seguente:

“Senza pregiudicare le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e delle altre misure pertinenti, si proibisce:

- di commettere qualsiasi atto d'ostilità diretto contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono patrimonio culturale o spirituale delle genti;
- di utilizzare tali beni per scopi militari;
- di fare oggetto tali beni di rappresaglia.”²⁶

Anche l'articolo 16 del II Protocollo prevede il divieto di commettere atti ostili contro beni culturali e di usarli per fini militari.

È comunemente accettato che queste disposizioni riflettano il diritto consuetudinario e per questo si impongano a tutti i belligeranti, vincolati o meno dai Protocolli Aggiuntivi.

In ultimo, lo Statuto della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, include tra i crimini di guerra

“...l'attaccare deliberatamente edifici consacrati alla religione, all'educazione, all'arte, alla scienza o alla solidarietà sociale, monumenti storici, (...) purchè questi non siano usati per scopi militari.”²⁷

Questo percorso troppo rapido attraverso i principali strumenti atti a proteggere i beni culturali in caso di conflitto armato permette di fare qualche riflessione.

Innanzitutto, su ciò che riguarda i fondamenti della protezione: i beni culturali sono protetti sia in virtù della loro natura civile, che perchè facenti parte del patrimonio culturale o spirituale dei popoli.

Godono quindi di doppia protezione:

- (1) da una parte sono protetti in quanto beni civili, e valgono tutte le disposizioni relative;
- (2) dall'altra parte sono oggetto di una protezione speciale derivante dalle disposizioni per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

²⁶Questo articolo non fa menzione del divieto di saccheggio. Non è il caso di meravigliarsi. Infatti il Protocollo Aggiuntivo completa le Convenzioni di Ginevra. L'art. 33 della IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 prevede già il “divieto di saccheggio”. Questa disposizione si applica all'insieme dei beni civili, ivi compresi i beni culturali.

²⁷Statuto della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, artt. 8 (2) (b) (ix) e (2) (e) (iv), RICR, vol.80, nr.832, dicembre 1998, pp.734 e 737. Il divieto riguarda anche gli atti commessi durante conflitti armati internazionali e non internazionali.

Questi due tipi di protezione non sono mutualmente esclusivi, ma si sovrappongono l'uno all'altro.

Per quanto concerne le fonti dello status di beni protetti, gli articoli 53 del I Protocollo e 16 del II sono espressamente dedicati alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1954. Non vi è dunque esclusività, ma al contrario complementarità tra le varie disposizioni dei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra e quelli della Convenzione dell'Aia.

Sul piano dei principi infine, i beni culturali devono essere rispettati e protetti sia in quanto tali, sia perchè parte del patrimonio comune dell'umanità e di qualsivoglia tradizione culturale alla quale essi appartengano. La protezione dei beni trascende dunque le differenze culturali, nazionali o religiose. Così proclama in effetti il preambolo alla Convenzione dell'Aia: "Le Alte Parti contraenti, [...] sono convinte che gli attacchi ai beni culturali, appartenenti a qualunque popolo, siano attentati al patrimonio culturale dell'umanità intera, dal momento che ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale".

Due ulteriori questioni:

- (1) La protezione dei beni culturali fa parte del diritto internazionale umanitario?
- (2) Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha titolo per occuparsene?

Iniziamo dalla prima domanda: La protezione dei beni culturali fa parte del diritto internazionale umanitario? Non si dovrebbe dubitare. In effetti, la distruzione di un bene culturale non riguarda meramente il bene stesso. Con la sua distruzione, in verità, è sempre a persone che si mira. Il bene in sé non genera ostilità.

Con la protezione dei beni culturali non si cerca soltanto di proteggere monumenti e oggetti, ma la memoria delle genti, la coscienza e l'identità collettive, ma anche la memoria, la coscienza e l'identità di ciascun individuo che ne fa parte. In verità, noi non esistiamo al di fuori della famiglia e della società in cui viviamo.

Fermatevi un momento e immaginate Parigi senza Nôtre Dame, Atene senza Partenone, Giza senza piramidi, Gerusalemme senza duomo di Rocher, moschea Al-Aqsa nè Muro del Pianto, l'India senza Taj Mahal, Pechino senza Città Proibita, New York senza Statua della Libertà. Non ci verrebbe tolto un pezzo della nostra identità?

Non c'è dubbio pertanto che queste disposizioni siano rilevanti per il diritto internazionale umanitario. Inoltre, i punti comuni tra la Convenzione di Ginevra e la Convenzione dell'Aia del 1954 sono troppe per dubitare del loro profondo legame. Gli obblighi essenziali della Convenzione del 1954 vengono ripresi negli articoli 53 del I e 16 del II Protocollo Aggiuntivo.

La qual cosa ci conduce alla seconda questione: La Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno titolo per occuparsene? È alle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle parti in conflitto e all'UNESCO che la Convenzione del '54 rimanda per sorvegliare l'applicazione di tali misure.²⁸ La Convenzione non dà

²⁸Artt. 21, 22, 23 della Convenzione del 1954. La Potenza protettrice è uno Stato neutrale, al quale uno Stato belligerante affida la protezione dei suoi interessi e quelli dipendenti dal potere della parte avversa.

mandato specifico alcuno al CICR di sorvegliare sul rispetto delle regole che promulga. D'altra parte, è chiaro compito del CICR controllare che vengano rispettati gli articoli 53 del I e 16 del II Protocollo Aggiuntivo, come è suo compito vegliare sul rispetto di tutte le altre disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni.

Ma ben oltre a questo, tutto il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è coinvolto nella protezione dei beni culturali perchè si occupa di ogni aspetto della protezione delle vittime di guerra. Ecco quindi che il Consiglio dei Delegati ha adottato nel novembre 2001 una importante risoluzione a tal proposito. Secondo tale risoluzione, il Consiglio riconosceva che i beni culturali rappresentano elementi essenziali dell'identità dei popoli, notava con soddisfazione il ruolo sempre più rilevante ricoperto dal CICR in collaborazione con l'UNESCO per arrivare alla ratifica della Convenzione dell'Aia e dei suoi Protocolli. Incoraggiava le Società Nazionali ad includere la Convenzione dell'Aia ed i suoi Protocolli tra le attività da promuovere, nonchè la diffusione e la messa in pratica il diritto internazionale umanitario. Invitava gli Stati che non l'avessero fatto a sottoscrivere la Convenzione dell'Aia e i Protocolli.²⁹

È dunque legittimo che uno dei primi studi dedicati alla Convenzione del 1954 sia stato pubblicato con il titolo evocativo "La Croce Rossa dei Monumenti".³⁰

(traduzione non ufficiale di Maria Grazia Baccolo, Sabrina Bandera e Simon G. Chiossi)

²⁹Consiglio dei Delegati, Ginevra, 11-14 novembre 2001, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, documento approvato dalla Croce Rossa Britannica e dalla Croce Rossa Tedesca in accordo con il CICR e la Federazione, settembre 2001; Consiglio dei Delegati, Ginevra, 11-14 novembre 2001, risoluzione 11: "Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato", RICR, vol.84, nr.845, marzo 2002, pp.284-285. Il Consiglio dei Delegati del Movimento Internazionale riunisce i rappresentanti delle Società Nazionali, del CICR, della Federazione. Si riunisce solitamente ogni due anni e permette ai membri di discutere delle questioni concernenti il Movimento nel suo insieme.

³⁰R.-J. Wilhelm, *La Croix Rouge des Monuments*, RICR, vol.36, nr.430, ottobre 1954, pp.793-815.